

VADEMECUM

SULLE ELEZIONI RSU 2003

INFORMAZIONI GENERALI

- CHI PUO' PRESENTARE LE LISTE? Per presentare le liste, le organizzazioni sindacali devono essere costituite con statuto.

Si cita da Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, parte prima: Art. 3, Costituzione delle RSU: "1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezioni a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti. Art. 4, Presentazione delle liste: "1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle: a) associazioni sindacali rappresentative indicate nelle tabelle allegato Z-9 al CCNL quadro di cui all'art. 1 comma 7 che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo; b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 Giugno 1990, n.° 146.

Ma l'Unicobas non ha più l'obbligo di produrre la dichiarazione di avvenuta consegna di statuto ed adesione all'accordo, avendo già depositato il tutto nel 2000. Si cita da protocollo 8.7.2003, art. 2, comma 2: "Le conferenze non sottoscrittrici del presente protocollo, che siano firmatarie dell'Accordo quadro del 7.8.'98 per la costituzione delle RSU, le organizzazioni sindacali ad esse aderenti e le altre organizzazioni sindacali che comunque vi abbiano già aderito in occasione delle precedenti tornate elettorali, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo".

In ogni caso, in questo giornale sono presenti (vd. pag. 2) sia la nota ARAN che attesta incontrovertibilmente l'avvenuto deposito nel 2000 di statuto ed adesione all'accordo ed alla L. 146/90, che - da usarsi nei casi più ostici - persino l'auto-certificazione di tale atto.

- SI POSSONO PRESENTARE LISTE DI PIU' SINDACATI ASSOCIATI? Da ARAN - circolare 25.9.'98 sul citato Accordo quadro, punto 2: "Ciascun sindacato rappresentativo o meno può presentare liste solo per la propria sigla non essendo ammesse liste congiunte di più sindacati (art. 4, comma 3, parte II dell'accordo sulle RSU del 7.8.1998). La verifica del rispetto di tali principi compete alla Commissione Elettorale." Nel caso in cui esistano federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione (intesa come nuovo soggetto) o al soggetto al quale la federazione fa capo. Dall'accordo-quadro del 7.8.'98 sulle elezioni RSU nel PI: "Non possono essere presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative, salvo il caso che esse ... abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale".

- QUANDO SI VOTA? CON QUALI OPERAZIONI ELETTORALI? Il 7 Luglio 2003 è stato stipulato il protocollo che definisce il calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU nel comparto scuola. Si fa riferimento all'accordo quadro intercompartimentale del 7.8.'98, che ne statuisce gli elementi fondamentali. La data del voto è fissata per i giorni che vanno dal 9 all' 11 Dicembre 2003 (si prevede l'apertura dei seggi per tutti e tre i giorni suddetti). La scadenza di presentazione delle liste è fissata per il 10 Novembre 2003. L'Unicobas intende presentarle a partire dal primo giorno utile possibile. In ogni caso, le Commissioni Elettorali di scuola devono insediarsi entro il 30 Ottobre. Prima della formazione della Commissione Elettorale, la presentazione va fatta presso la sede di presidenza/direzione della propria scuola di appartenenza facendosi rilasciare ricevuta e protocollo (chiedendo l'attivazione della Commissione Elettorale, qualora questa non sia ancora stata formata).

Si ha diritto di presentare la lista ed autenticare le firme dal 21 Ottobre (data dalla quale le segreterie devono formare gli elenchi degli elettori).

- ORDINE DELLE LISTE. La prima lista che si presenta viene contrassegnata con il n.°1. L'Amministrazione della scuola, che è comunque tenuta a ricepire le liste ed a testimoniare della data della loro presentazione quando la Commissione Elettorale non è stata ancora formata, deve mettere a disposizione locali idonei, la lista degli elettori, il materiale necessario e consentire il lavoro dei membri della Commissione in orario di servizio. Ogni decisione sull'ammissibilità delle liste compete unicamente alla Commissione Elettorale (una volta formata) e non all'Amministrazione. Si cita da ARAN - chiarimenti elezioni RSU, prot. 6632, 23.10.'98, punto 3): "La data di ricezione delle liste (che potrebbero pervenire anche per posta) - per individuare l'ordine di arrivo - deve risultare o dal protocollo dell'Amministrazione o della Commissione. L'ammissione della lista è compito della Commissione Elettorale e non dell'Amministrazione. La firma del presentatore deve essere autenticata in uno qualsiasi dei modi previsti dalla

legge".

- LE REGOLE. L'accordo sulle elezioni RSU nella scuola non può contraddire l'accordo sulle elezioni RSU nel pubblico impiego (7.8.'98, supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n.° 207 del 5.9.'98), dal quale sono tratte le regole qui riportate.

Le elezioni sono a suffragio universale e gli eletti vengono designati con il metodo proporzionale.

- GLI ELETTI. Numero dei componenti eletti nelle RSU:

- 3 nelle scuole fino a 200 dipendenti (tra docenti ed ATA);
- 3 componenti ogni 300 (o frazione di 300), nelle scuole con un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000, in aggiunta ai 3 di cui al punto a), calcolati sul numero di dipendenti eccedenti i 200. ES: fino a 200 dipendenti = 3 eletti; fino a 500 dipendenti = 3 eletti in aggiunta ai 3 precedenti, per un tot. di 6, e così di seguito.

Ai membri delle RSU spettano, senza eccezione, i seguenti diritti:

- 1) diritto di informazione ed esame sulle materie regolate dal CCNL; 2) diritto, esercitabile anche disgiuntamente, di affissione ed uso dei locali scolastici; 3) diritto, esercitabile anche disgiuntamente, ad indire assemblee sindacali in orario di servizio; 4) diritto ai permessi sindacali retribuiti (max 12 gg. annui). Diritto a 40 ore annue aggiuntive retribuite per le RSU che svolgono anche l'incarico di rappresentante dei lavoratori per l'igiene e la sicurezza (RLS, vd L. 626/94); 5) diritto ai permessi non retribuiti (max 8 gg. annui).

- DURATA IN CARICA / DIMISSIONI. Le RSU restano in carica 3 anni e decadono senza possibilità di proroga. In caso di dimissione di un membro, questi viene sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista. Le dimissioni devono venire presentate per iscritto alla RSU ed al Dirigente Scolastico, contestualmente al nominativo del subentrante, ed il tutto va affisso all'albo.

- INCOMPATIBILITA' POLITICHE. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi carica in organismi istituzionali o in partiti o movimenti politici.

- VALIDITA' DELLE ELEZIONI. Le elezioni sono valide solo a seguito dell'avvenuta partecipazione del 50% + 1 degli aventi diritto. In caso contrario vengono ripetute entro 30 giorni e successivamente entro 90. Il 50% + 1 è da calcolarsi sui presenti al voto, indipendentemente dalle schede eventualmente risultate nulle.

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI RSU

CHI VOTA E CHI E' ELEGGIBILE

Hanno diritto di voto tutti i lavoratori in servizio con incarico a tempo indeterminato.

Gli incaricati annuali in servizio hanno diritto di voto, vanno inclusi nelle liste elettorali e possono sottoscrivere la lista, ma non possono essere candidati.

Isupplenti temporanei, anche se in servizio, non hanno neppure il diritto di votare o di sottoscrivere le liste. Queste sui precari, sono alcune delle ver-gogne dell'accordo intercompartimentale 7.8.'98 sulle elezioni RSU sottoscritto da CGIL, CISL, UIL, CONFISAL (SNALS), UGL, CISAL, RDB-CUB.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

La data di scadenza per la presentazione delle liste è fissata nell'accordo dell'8 Luglio 2003: come già detto in precedenza, si tratta del 10 Novembre.

IMPORTANTE il orario di scadenza per presentare le liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici scolastici.

Per presentare la lista è richiesto un numero di firme non inferiore al 2% del totale dei dipendenti (docenti ed ATA). ES: 100 fra docenti ed ATA = 2 sottoscrittori; 200 fra docenti ed ATA = 4 sottoscrittori.

Oltre al numero di sottoscrittori richiesto, occorrono almeno un presentatore ed un candidato per lista. Il presentatore può far parte dei sottoscrittori, ma non può essere candidato, nè nominato quale membro della Commissione Elettorale. Il membro della Commissione Elettorale (che può sempre essere fra i sottoscrittori) non può comunque essere candidato.

IN SINTESI

Coloro che sottoscrivono la lista possono anche essere candidati, eccezion fatta per: a) colui il quale presenterà materialmente la lista facendosi autenticare (gratuitamente) la firma dal Dirigente Scolastico sotto la dichiarazione con la quale dichiarerà l'autenticità delle firme dei sottoscrittori e dei candidati (vd. modulo prestampato per presentare la lista); b) il membro designato dal presentatore della lista a far parte della Commissione Elettorale.

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLE RSU DELLA SCUOLA

e p.c. all'Unicobas V. Tuscolana, 9 - 00182 Roma ed all'ARAN V.del Corso, 476 - 00186 Roma

L'UNICOBAS SCUOLA PRESENTA UNA PROPRIA LISTA DI CANDIDATI

alle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nella scuola:

CON I SEGUENTI LAVORATORI CHE DICHIARANO DI NON ESSERE PRESENTATORI DI ALTRA LISTA RSU, DI ACCETTARE LA CANDIDATURA IN QUESTA LISTA RSU E DI NON ESSERE CANDIDATI IN ALTRE LISTE RSU:

cognome	nome	luogo e data di nascita	qualifica	tipo documento, estremi documento	firma
1)					
2)					
3)					
4)					
5)					
6)					

I seguenti lavoratori (con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con incarico annuale), dipendenti della scuola sopracitata, che dichiarano di non aver sottoscritto, né di aver intenzione di farlo, altre liste per le elezioni RSU, dichiarano altresì di sottoscrivere la presentazione della lista RSU dell'Unicobas Scuola:

cognome	nome	luogo e data di nascita	qualifica	tipo documento, estremi documento	firma

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ACCORDO, PRESENTAZIONE LISTA ED AUTENTICITA' DELLE FIRME, DA PARTE DEL PRESENTATORE (CHE NON PUO' ESSERE CANDIDATO)

L'organizzazione sindacale UNICOBAS SCUOLA, regolarmente costituita con proprio statuto ed atto costitutivo in data 24 Maggio 1990 (giusto atto notato Vicini in Roma, repertorio n. 131107, raccolta n. 5937, registrato in Roma 8.6.90), con proprio codice di autoregolamentazione sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12.6.90 n. 146 e successive modificazioni (approvato dalla Commissione di Garanzia nella seduta del 28/1/93), legge della quale dichiara di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali rispettando gli specifici accordi di comparto ed il Lodo della Commissione di Garanzia emanata da L. 146/90, dichiara di aderire all'Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale sottoscritto il 7.8.'98, pubblicato su supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5.9.'98, nonché al conseguente accordo di comparto, stipulato anche in sensi del DL 22.1.'99 n. 5. Si autocertifica che statuto ed atto costitutivo Unicobas Scuola, nonché adesione all'accordo del 7.8.98, sono stati depositati presso l'ARAN in data 18.10.2000, come da attestato ARAN prot. 11355 del 19.10.2000.

Il sottoscritto _____ nat. _____ a _____ prov. _____
 il _____ in servizio presso _____ documento (specificare il tipo) _____ qualifica _____

rilasciato da _____ il _____ dichiara che le firme apposte dai lavoratori sopraindicati, sia quelle dei candidati che quelle dei sottoscrittori della lista, sono autentiche.

Si dichiara altresì che, come disposto dagli organismi Esecutivi, la presente lista concorre a nome del sindacato nazionale Unicobas Scuola nelle elezioni RSU.

data _____ **IL PRESENTATORE DELLA LISTA** _____
 Si dichiara che la firma apposta dal presentatore della lista, Sig. _____ autentica, avendo identificato attraverso l'indicato documento di riconoscimento.

data _____ **IL DIRIGENTE SCOLASTICO** _____
 (timbro tondo e timbro lineare della scuola)

VERBALE SCELTE/ECCEZIONI DELLA RSU															
Amministrazione Indirizzo		Comune				Prov.		Data elezioni							
Codice		13		21		23		41		25		TOTALE		Voti Elezionari	% Voti Validi Elezionari
Avanti Dietro Votanti		Mancati		Presentati		Mancati		Presentati		Mancati		Presentati		M	P
RISULTATI															
Schede valide				Schede bianche				Schede nulle				Totale schede scrutinate			
Nome del presentatore		LISTA 1		LISTA 2		LISTA 3		LISTA 4		LISTA 5		LISTA 6		LISTA 7	
Voti															
RIPARTIZIONE SEGGI															
Avanti eletti															
Voti ottenuti		LISTA 1		LISTA 2		LISTA 3		LISTA 4		LISTA 5		LISTA 6		LISTA 7	
Seggi assegnati															
Seggi attribuiti															
Totale seggi															
La Commissione Elettorale															
(Il Presidente)		(Componente)		(Componente)		(Componente)		(Componente)		(Componente)		(Componente)		(Componente)	

Unicobas scuola

federazione sindacale dei comitati di base
Sede Nazionale: Via Tuscolana 9 00182 Roma
Tel., segr. e fax: 06 7026630 7027683

Spett. Dirigente Scolastico della Scuola

Spett. Commissione Elettorale RSU della Scuola

Data _____

PROT. _____

OGGETTO: Designazione membro dell'Unicobas Scuola presso la Commissione Elettorale RSU

__ 1 __ sottoscritt _____

qualifica _____ in servizio presso _____

IN QUALITA' DI
PRESENTATORE DELLA LISTA RSU DELL'UNICOBAS
SCUOLA, designa __ 1 __ Sig. _____

nat. a _____ prov. _____ il _____

qualifica _____, quale membro della Commissione Elettorale RSU della Scuola

Firma del PRESENTATORE DELLA LISTA _____

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA A MEMBRO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE RSU

__ 1 __ sottoscritt _____

qualifica _____ in servizio presso _____

dichiara di accettare la nomina a scrutatore presso la Commissione Elettorale RSU della scuola

dichiarando altresì di non essere candidato e di non volersi candidare in nessuna delle liste presentate o in via di presentazione per le elezioni RSU.

Firma del MEMBRO designato _____

NB: Tutti i membri della Commissione Elettorale RSU hanno diritto ad esonero dal giorno nel quale viene costituita la Commissione Elettorale RSU di scuola, sino al termine delle operazioni della Commissione stessa.

(A cura dell'Ufficio ricevente)

Timbro, firma e data per ricevuta (da apporre su copia della presente)

Unicobas scuola

Segreteria Nazionale

Via Tuscolana 9 00182 Roma
Tel., segr. 06 7026630 7027683

Spett. Commissione Elettorale RSU della scuola _____

OGGETTO: ALLEGATO ALLA LISTA RSU DELL'UNICOBAS SCUOLA TENDENTE AUTOCERTIFICAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALL'AVVENUTO DEPOSITO IN STATUTO ED ATTO COSTITUTIVO DELL'UNICOBAS SCUOLA - ADESIONE ACCORDO SU ELEZIONI RSU DEL 5.2.1999 - RISPETTO NORME DEL DUBBIO DI SCIOFERO E SUI SERVIZI MINIMI GARANTITI PREVISTI DALLA L. 348/99 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Con la presente, la sottoscritta Maria Grossi Argjolas espone la qualità di rappresentante legale della struttura OS, regolarmente costituita con proprio statuto ed atto costitutivo in data 24.11.1996, giunto alla società Univas in Roma, Superiore n° 131070, Raccom. n° 1997, registrata in Roma 66.1996.

Con la presente si attesta che la struttura è stata costituita dall'Unicobas scuola come stati depositati presso l'ARAN in data 18.12.1998, che ha rilasciato specifico attestato di avvenuta deposito in data 13.01.1999.

La struttura OS si legge a pertinenza alle elezioni RSU (con comparsa scuola) ed aderisce all'Accordo in data stessa depositato in data 7 agosto 1998.

La sottoscritta OS dichiara di nominare la persona nei servizi esposti essenziali di cui alla Legge 11.1.1999 n° 149 e successive modificazioni, in data con la stessa Legge, la sottoscritta OS ha depositato in Direzione relativa alla richiesta di un proprio codice di autoripresentazione approvato dalla Commissione di Garanzia del Settore di Scoperta Italiana della stessa L. 149/99, nella seduta del 22 Gennaio 1999.

Direttrice stessa
Maria Grossi Argjolas

Rappresentante legale



SE RICHIESTO, ALLEGARE ALLE LISTE



ATTESTATO

11355

Agli effetti della semplificazione delle procedure per la elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) del Comparto Scuola, che si avvieranno dal 13 al 16 dicembre 2000, ai sensi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, l'ARAN attesta che l'associazione sindacale

UNICOBAS SCUOLA

ha qui presentatosi, in originale, copia del proprio statuto e dell'atto costitutivo, previsti dall'art. 4, comma 1, lett. b) - parte II - dell'Accordo quadro sull'elezione della RSU del 7 agosto 1998.

La presente attestazione è rilasciata in carta semplice e può essere allegata - purché autenticata nei modi di legge - ai documenti concernenti tale associazione sindacale non rappresentativa per la presentazione delle liste nei luoghi di lavoro, in sostituzione del deposito materiale in ciascuna sede elettorale, dello statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione sindacale interessata.

Roma, 13/11/2000



Il Dirigente Generale
Gianfranco De Santis

Non possono quindi essere candidati il presentatore di ogni singola lista (uno per lista) e i membri della Commissione Elettorale (uno per lista, indicati dal presentatore).

SONO NULLE LE LISTE PRESENTATE CON UN NUMERO DI SOTTOSCRITTORI CHE NON SIA PARI ALMENO AL 2% DEL TOTALE DEL PERSONALE IN SERVIZIO IVI COMPRESI TUTTI I DOCENTI E TUTTI GLI ATA (incaricati annuali inclusi e supplenti temporanei esclusi).

NON POSSONO ESSERE PRESENTATE LISTE CHE NON ABBIANO ALMENO UN CANDIDATO.

Hanno diritto a sottoscrivere la lista ed a votare tutti i docenti ed ATA incaricati a tempo indeterminato e gli incaricati annuali.

E' eleggibile (e quindi candidabile) solo il personale a tempo indeterminato (ex nullo).

FORMAZIONE DELLE LISTE: ESEMPI PRATICI

Da ARAN, chiarimenti elez. RSU, prot. 6632, 23.10.'98, p.5 L'accordo del 7 Agosto 1998 prevede espressamente che il presentatore di lista ed il componente della Commissione Elettorale non possono essere candidati e non enuncia altre incompatibilità: pertanto si ritiene che i sottoscrittori della lista possano essere candidati".

ES 1: scuola con 100 fra docenti ed ATA (fime richieste 2). Quota minima necessaria fra docenti ed ATA 3: 1 PRESENTATORE (che ovviamente SOTTOSCRIVE la lista ma non può essere candidato né membro della Commissione Elettorale) + almeno 1 CANDIDATO (che SOTTOSCRIVE la lista ma non può essere né il presentatore di lista, né membro della Commissione Elettorale) + 1 solo MEMBRO nominato dal presentatore nella Commissione Elettorale (che non può essere candidato ma SOTTOSCRIVE la lista).

ES 2: scuola con 200 fra docenti ed ATA (fime richieste 4). Quota minima necessaria fra docenti ed ATA 4: 1 PRESENTATORE (che ovviamente SOTTOSCRIVE la lista ma non può essere candidato né membro della Commissione Elettorale) + almeno 1 CANDIDATO (che SOTTOSCRIVE la lista ma non può essere né il presentatore di lista, né membro della Commissione Elettorale) + 2 altri SOTTOSCRITTORI (dei quali uno può anche essere candidato mentre l'altro no perchè viene designato dal presentatore della lista come MEMBRO della Commissione Elettorale).

ES 3: scuola con 300 fra docenti ed ATA (fime richieste 6). Quota minima necessaria fra docenti ed ATA 6: 1 PRESENTATORE (che ovviamente SOTTOSCRIVE la lista ma non può essere candidato né membro della Commissione Elettorale) + almeno 1 CANDIDATO (che SOTTOSCRIVE la lista ma non può essere né il presentatore di lista, né membro della Commissione Elettorale) + 4 altri SOTTOSCRITTORI (3 dei quali possono anche essere candidati mentre l'altro no perchè viene designato dal presentatore della lista come MEMBRO della Commissione Elettorale).

ES 4: scuola con 400 fra docenti ed ATA (fime richieste 8). Quota minima necessaria fra docenti ed ATA 8: 1 PRESENTATORE (che ovviamente SOTTOSCRIVE la lista ma non può essere candidato né membro della Commissione Elettorale) + almeno 1 CANDIDATO (che SOTTOSCRIVE la lista ma non può essere né il presentatore di lista, né membro della Commissione Elettorale) + 6 altri SOTTOSCRITTORI (5 dei quali possono anche essere candidati mentre l'altro no perchè viene designato dal presentatore della lista come MEMBRO della Commissione Elettorale).

IMPORTANTE

Le liste così composte sono regolari. Ma è molto meglio presentare liste con un numero maggiore di sottoscrittori rispetto a quelli richiesti (almeno uno o due in più), onde prevenire qualsiasi inconveniente. E' altresì evidente che con un alto numero di sottoscrittori si ottiene un maggior coinvolgimento a favore della lista. Il numero dei sottoscrittori della lista è illimitato: può comprendere anche tutti i lavoratori dell'istituto (all'occasione utilizzare più moduli).

E' altrettanto importante presentare più di un candidato, possibilmente elevando il numero almeno a quello degli eleggibili: a) con molti voti la lista potrebbe anche ottenere tutti i seggi in palio, ma in mancanza di candidati subentrerebbero membri di altre liste anche se queste fossero prive di voti; b) in caso di trasferimento, il rappresentante eletto deve dimissionarsi e, in assenza di un candidato della propria lista che gli succeda, il posto rimane vuoto.

L'Unicobas cercherà di rispettare la proporzione esistente nella scuola fra docenti ed ATA, sia per equità, sia per dare rappresentanza ad ambedue le professionalità. Sarebbe assurda una rappresentanza unilaterale, ma purtroppo ciò può avvenire a causa dell'accordo del 7.8.'98 che non prevede alcuna riserva.

Il membro che il presentatore di lista designa all'interno della Commissione Elettorale, anche se non richiesto ai fini della validità della presentazione della lista, è elemento essenziale: controlla che nessuno dei voti correttamente espressi per la lista venga annullato o che vengano accreditati voti illegittimi ad altri sindacati.

I ruoli di presentatore, sottoscrittore, sottoscrittore-candidato, vengono indicati direttamente utilizzando l'allegato modulo di presentazione della

lista. Il membro della Commissione Elettorale è indicato a parte, per iscritto, dal presentatore della lista, nello stesso momento della consegna della lista (vd. modulo allegato a pag.7).

Di ogni atto (modulo completo per la presentazione della lista, nomina del membro della Commissione Elettorale) o comunicazione, il presentatore della lista tiene copia, facendosi rilasciare ricevuta e relativo numero di protocollo dalla Commissione Elettorale o, prima della sua formazione, dalla Presidenza o Direzione.

NUMERO DEI CANDIDATI

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti della RSU da eleggere.

ES 1: scuola con 200 fra docenti ed ATA = 3 eleggibili + 1 (un terzo degli eleggibili) = 4 candidabili.

ES 2: scuola con 300 fra docenti ed ATA = 6 eleggibili + 2 (un terzo degli eleggibili) = 8 candidabili.

I candidati possono anche non essere iscritti al sindacato.

'AMMISSIBILITA' DELLE CANDIDATURE

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. "Ove, nonostante questo divieto, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione Elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, invita il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale" (accordo del 7.8.'98).

Si cita da ARAN - chiarimenti elezioni RSU, prot. 6632, 23.10.'98, punto 4: L'accordo del 7 Agosto 1998 non prevede che il candidato debba dichiarare espressamente l'accettazione della propria candidatura. Tale circostanza fa ritenere che la mancata accettazione espressa non costituisce motivo di esclusione. Pertanto eventuali decisioni difformi da parte di qualche Commissione Elettorale dovranno essere rettificata".

Coloro i quali sono già stati candidati ed eletti nel 2000 possono ricandidarsi ed essere rieletti. Si è infatti chiarito dall'art. 7 del CCNQuadro sulla costituzione delle RSU del 7.8.'98 che recita all'art. 2 comma 7 (durata e sostituzione nell'incarico): "I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità", intende solo escludere la prorogabilità delle RSU dopo i 3 anni di prassi, dopo di che vanno appunto rielette. Ciò non esclude la "consigliabilità" di aggiungere comunque al candidato già eletto in precedenza almeno un altro candidato (anche perchè si concorre pure per ottenere più di un seggio), ma non c'è alcun obbligo.

AUTENTICA DELLA FIRMA DEL PRESENTATORE

La firma del presentatore della lista deve essere autenticata (gratuitamente) dal Dirigente Scolastico non appena gli viene sottoposta, sotto la dichiarazione con la quale il presentatore della lista garantisce sull'autenticità delle fime apposte degli altri lavoratori (sottoscrittori della lista stessa - vd. l'allegato modulo prestampato a pag. 6 del presente giornale). Le fime vanno raccolte prima (dal primo giorno di Settembre, visto che alcuni sindacati hanno cominciato addirittura da Gennaio 2003), ma l'autentica della firma del presentatore deve venire sottoposta al dirigente a partire dal 21 Ottobre 2003.

I candidati, il presentatore e i sottoscrittori della lista possono anche non essere iscritti al sindacato.

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

Da ARAN, circolare 25.9.'98, Accordo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni, punto 2: "... La Commissione è composta unicamente dai lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali presentatrici di lista. Al fine di individuare - in prima istanza - in modo unitario il momento dell'insediamento della Commissione, le designazioni saranno presentate all'ufficio dell'Amministrazione che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale. La Commissione si considera insediata su comunicazione dell'ufficio sopra indicato non appena siano pervenute almeno tre designazioni ... Con l'insediamento, l'Amministrazione indica il locale dove la Commissione potrà svolgere la propria attività, trasmettendo tutti i documenti nel frattempo pervenuti. Dopo l'insediamento le liste saranno presentate direttamente alla Commissione ... Il presidente sarà eletto nella prima seduta plenaria ed in tale riunione, fime restando le date fissate per le operazioni elettorali preliminari, la Commissione, in ragione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, fisserà l'inizio delle votazioni e l'orario di chiusura nell'ultimo giorno."

Viene costituita una Commissione Elettorale per ogni scuola. Ogni lista presentata può designare un lavoratore come membro della Commissione, che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare. La nomina del membro della Commissione spetta al presentatore della lista (vd. modulo allegato a pag.7). I componenti della Commissione sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente. Nel caso in cui le liste presentate siano solo una o due, o la Commissione risulti comunque composta da un numero di membri inferiore a tre, il/i presentatore/i designa/i membri aggiunti fino ad arrivare a 3 (art. 5, comma 3, Accordo 7.8.'98).

E' chiaro che la Commissione deve comunque venire attivata. I membri della Commissione Elettorale, gli scrutatori ed i presidenti di seggio, espletano i loro compiti in orario di servizio. Da ARAN, chiarimenti elez. RSU, prot. 6830, 3.12.'98, p. 4: "Questa Agenzia, da ultimo con nota del 23 Ottobre 1998, prot. 6632, ha precisato che tutte le Amministrazioni hanno l'onere di consentire ai componenti delle Commissioni Elettorali l'assolvimento dei compiti previsti dal regolamento di cui all'Accordo 7 Agosto '98, utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro. Atteso che le operazioni elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge, in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (misurazione che coinvolge direttamente l'interesse della P.A.), preso atto del conforme parere espresso in data 28 Ottobre '98, prot. 33576/98.7.515 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, questa Agenzia, ad ulteriore precisazione, ritiene che anche i componenti delle Commissioni Elettorali, alla stregua degli scrutatori e presidenti di seggio, espletino gli adempimenti di loro spettanza durante le ore di servizio."

COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

(dall'accordo intercompartimentale): a) nomina del presidente; b) acquisizione presso la presidenza/direzione dell'elenco degli elettori; c) ricevimento delle liste elettorali; d) verifica delle liste e delle candidature presentate; e) esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature; f) definizione dei seggi, con l'attribuzione dei relativi elettori (*); g) distribuzione del materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni; h) predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio (*); i) nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori (*); l) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio; m) raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati (*); n) compilazione dei verbali con l'assegnazione dei seggi, sottoscritti da tutti i componenti della Commissione; o) comunicazione dei risultati ai lavoratori ed alle organizzazioni sindacali; p) esami degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti; q) trasmissione verbali (controfirmati dal presidente e da due scrutatori) ed atti alla scuola ed all'ARAN, nonché alle CGS presentatrici di liste.

Le liste dei candidati dovranno essere affisse all'albo almeno 8 gg. prima dell'inizio delle elezioni: quindi il primo di Dicembre 2003.

Da ARAN, chiarimenti elezioni RSU, prot. 6632, 23.10.'98, punto 7: "Spetta alla Commissione definire dove vota il personale in missione ed il personale distaccato... Alla Commissione spetta, inoltre, di definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed in particolare per l'ultimo giorno di votazione, avvertendone con pubblicità nell'albo dell'Amministrazione, tutti i dipendenti nei termini dall'art. 11, parte seconda, dell'accordo quadro."

PUBBLICAZIONE RISULTATI E RICORSI

Gli scrutini iniziano il 12 Dicembre, giorno immediatamente successivo il termine delle votazioni ed i risultati devono essere affissi immediatamente e, qualora lo spoglio si protragga più a lungo, non oltre il 17 Dicembre 2003 (Accordo 7.7.2003). Trascorsi gg.5 dall'affissione dei risultati degli scrutini, se non vengono presentati ricorsi s'intende confermata l'assegnazione dei seggi. Il 18 Dicembre le Commissioni inviano il verbale elettorale all'ARAN. Ove siano stati presentati reclami nei termini suddetti, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta. Copie del verbale e dei verbali di seggio dovranno essere notificate a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali presentatrici di lista ed alla scuola, entro 48 h. dal compimento delle operazioni (Accordo 7.8.'98, art. 18).

Contro le decisioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso entro 10 gg. ad apposito Comitato dei Garanti. Questo Comitato è composto a livello provinciale da un componente designato da ciascuno dei sindacati presentatori di lista interessati al ricorso, da un funzionario della scuola dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 gg (Accordo 7.8.'98, art. 19).

E' ovviamente possibile contestuale o successivo ricorso alla magistratura ordinaria (per ogni controversia, rivolgersi all'Unicobas)

MODALITA' DI VOTO

La votazione avviene su scheda unica, comprendente tutte le liste, disposte in ordine di presentazione. Le schede devono essere firmate da almeno 3 componenti del seggio. Il voto è espresso con una croce sull'intestazione della lista. L'elettore può esprimere la preferenza solo per un candidato della lista votata. Più preferenze date a candidati della stessa lista valgono solo come voto di lista, anche se non è stato barrato il voto di lista. Le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio.

Il voto a più liste o a candidati di liste diverse rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto su di una lista e di preferenze a candidati di altra lista è valido solo il voto di lista e nulla la preferenza.

In mancanza di documento l'elettore dovrà essere riconosciuto da almeno due scrutatori.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni.

Al termine delle operazioni, il presidente del seggio consegna il verbale dello scrutinio alla Commissione Elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni di riepilogo (*).

Al termine delle operazioni, la Commissione provvede a sigillare in un unico plico tutto il materiale, escluso il verbale.

Dopo la convalida delle RSU, il plico sigillato sarà conservato per almeno 3 mesi. Il verbale finale viene redatto in conformità al fac-simile che si allega nella penultima pagina del giornale.

DISTRIBUZIONE DEI SEGGI

Il numero dei seggi è ripartito con il criterio proporzionale. Nella lista, gli eletti delle varie liste sono nominati in relazione ai voti di preferenza riportati dai singoli candidati. In caso di parità, vale l'ordine di lista. Il quorum per l'attribuzione dei seggi si ottiene dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi previsti: i primi seggi vanno alle liste che ottengono il quorum, i rimanenti a quelle con i migliori resti. Da ARAN - chiarimenti elezioni RSU, prot. 6632, 23.10.'98, p. 8: "A chiarimento di quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 17, comma 3, parte seconda, nonché dalla tabella allegata n. 2 dell'accordo del 7 Agosto 1998, per ciò che attiene alla validità delle elezioni ("quorum") si deve fare riferimento al numero dei votanti, mentre, per l'attribuzione dei seggi, si deve correttamente fare riferimento al numero dei voti validamente espressi (schede valide)."

(* Non sarà ordinario che si formi più di un seggio per presidenza/direzione, quindi le disposizioni segnalate da asterisco non avranno molto seguito. Le Commissioni Elettorali possono comunque prevedere più seggi per le sedi staccate e i vari plessi. Ma la divisione della Commissione comporterebbe la necessità per ogni singolo sindacato di scrutatori (sempre nominati dal presentatore di lista) per controllare la legittimità di tutte le operazioni di voto, cosa peraltro possibile anche qualora vi sia un solo seggio. I membri di Commissione dell'Unicobas devono fare attenzione alla divisione in seggi, esclusi i casi in cui ciò sia effettivamente inevitabile. Vanno garantiti comunque il controllo su ogni seggio e la segretezza del voto (art. 11, comma 2 CCNQ 7.8.'98).

continua da pagina 1

12-17 dicembre 2003 affissione risultati elettorali all'albo della Scuola

18 dicembre 2003 le istituzioni scolastiche inviano il verbale elettorale finale all'ARAN

2. Le confederazioni non sottoscrittrici del presente protocollo, che siano firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, le organizzazioni sindacali ad esse aderenti e le altre organizzazioni sindacali che comunque vi abbiano già aderito in occasione delle precedenti tornate elettorali, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.

3. Le organizzazioni sindacali rappresentative e non rappresentative che non versano nelle condizioni del punto 2), entro il termine ultimo fissato al 10 novembre 2003, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

quindicinale
a cura del
Unicobas Scuola Toscana
via Pieroni 27,
57123 Livorno,
tel/fax 0586210116
Puoi trovare questo e
altro materiale
all'indirizzo web:
www.unicobaslivorno.it
email:
info@unicobaslivorno.it

